

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIGLIO e ZOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1993

Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	11
CAPO I - Reclutamento dei professori universitari di ruolo	»	12
CAPO II - Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Che sia indispensabile intervenire con un provvedimento legislativo sulle procedure concorsuali dei docenti universitari è ormai opinione comune.

A nessuno sfugge che la situazione che viene descritta in convegni, dibattiti, sulla stampa è, a dir poco, grave, al punto che diventa quasi miracoloso che, pur con tutte le note difficoltà, il sistema in qualche modo regga.

Sempre più frequentemente abbiamo denunce di abusi, polemiche, contrasti, che nuocciano al buon nome dell'università italiana.

Tutti ricordano che la rivista «Nature», agli inizi del 1992, dedicò numerosi articoli al problema dei concorsi universitari italiani. Il dibattito, che si trasformò presto in polemica, nacque dalla denuncia di alcuni concorrenti, che dimostrarono, con il metodo delle citazioni in riviste scientifiche internazionali, che i vincitori di un concorso non erano i soggetti con le ricerche più accreditate. Alla discussione partecipò, tra gli altri, con un intervento assai critico, anche il professor Ferdinando Aiuti. L'università italiana non ne uscì certamente bene.

Altre pericolose polemiche scoppiarono in Italia, con corredo di inchieste giornalistiche e interrogazioni parlamentari. Ricordiamo le clamorose dimissioni del professor Ferrarotti dalla commissione d'esami di cui faceva parte. Ricordiamo la polemica sollevata dalla denuncia di Marco Trincherà contro il Dipartimento di chimica biologica dell'Università statale di Milano nel maggio del 1992. E potremmo continuare citando articoli di giornali e di riviste in cui vengono minutamente descritte le cattive abitudini delle commissioni d'esame dei concorsi.

Merita attenzione, tra i tanti, il simpaticissimo articolo di Raffaele Simone, *Allegro ma non troppo. Come si fa un professore universitario*, «Il Mulino», XLI (1992), pp. 273-286, che è la continuazione di una scanzonata analisi dei vizi dell'università italiana, iniziata in *Il mandarino residuale. Note sul collasso dell'università italiana*, «Il Mulino», XL (1991), pp. 696-708. Il professor Raffaele Simone, che insegna linguistica generale all'Università di Roma «La Sapienza», con questi due saggi ha dato origine a un dibattito interessante a più voci.

Una spiritosa ma attendibile e minuta ricostruzione del complesso iter concorsuale previsto dalla legislazione vigente nonché degli accomodamenti e dei piccoli e grandi sotterfugi inventati dai docenti si può trovare nell'articolo di Maurizio Lettini in «La Repubblica» del 4 marzo 1992, dal titolo *Quando i prof. giocano a flipper*.

Nella recente conferenza di Brescia, il professor Giarda, con grande efficacia, così ha descritto la situazione: «il corpo dei docenti universitari orgoglioso dei propri diritti e delle proprie prerogative... ritrova nella stabilità del posto di lavoro, nella titolarità della cattedra e nella capacità di scegliersi i propri successori e di influire sulla politica nazionale, la forza della propria autonomia».

È indubbiamente vero: mai, forse, come in questo momento, è stato alto il prestigio dei docenti universitari e fortissima la loro influenza.

Nell'attuale crisi del sistema, nella confusione dei valori, nella perdita di significato delle ideologie e delle rappresentanze politiche, in un momento in cui gli abusi commessi dalla politica nella scelta delle persone designate a ricoprire posizioni di responsabilità hanno determinato la ten-

denza a cercare la competenza «certificata», quando tale competenza viene assunta non come criterio di valutazione della idoneità, ma come alibi per declinare le responsabilità, lo *status* di docente universitario è diventato una garanzia universalmente accettata, una specie di passaporto valido per ogni contrada.

Lo abbiamo visto nella recentissima *nomina dei magnifici cinque della RAI*, dove quattro sono stati o sono in qualche modo docenti universitari e ricavano da questo gran parte del loro prestigio o il suo necessario condimento. E nessuno di essi può vantare conoscenze e competenze specifiche.

Lo vedemmo quando, in un primo tentativo di sfuggire alla lottizzazione partitica, Andreatta ricorse a piene mani all'Accademia per nominare presidenti e vice presidenti delle Casse di risparmio. Fecero scandalo, in quel periodo, i pochi non universitari nominati.

Avemmo poi i «professori» alla guida dei maggiori enti di Stato. E ora assistiamo a qualche ricupero.

Mai come ora, si diceva, i docenti universitari hanno goduto prestigio indiscusso; questo è un sintomo, sia chiaro, di decadenza, non di crescita della nostra società, che ha sempre più bisogno di condizioni di avalutatività, di appoggiarsi alla certificazione formale dei requisiti, essendo diventato pressochè impossibile ricorrere alla singola, puntuale, individuale valutazione di merito.

Siamo persino disposti a fingere che la condizione di docente universitario possa in qualche modo superare anche le distinzioni ideologiche e politiche, come se la scienza potesse salvaguardare, per se stessa, dal «male» dell'adesione a un filone di pensiero e garantire l'obiettività e il disinteresse.

È poi strano che tutto questo accada nel momento in cui più è in discussione la possibilità della scienza di arrivare alla verità se non come provvisoria e sempre discutibile descrizione di leggi, e cadono le distinzioni rigide del passato tra scienze esatte e scienze umane.

Nessuna scienza è esatta e tutte le scienze tornano sui propri postulati e li mettono continuamente in discussione.

Per questo l'enfatizzazione del ruolo sociale del docente universitario, più che un riconoscimento di valore, è sintomo di decadenza, o quanto meno di un travaglio di cui non si vede lo sbocco.

E tuttavia è fuori discussione che dobbiamo salvaguardare, per quanto è possibile, quella garanzia che la società ritiene di poter avere da chi è impegnato in uno dei compiti più prestigiosi e più riconosciuti di una moderna società.

Ormai i docenti universitari li ritroviamo dappertutto, in mille diverse occasioni: a fare i consulenti, i ministri tecnici, a fare i giornalisti, i periti, a esprimere il meglio delle professioni. Qualcuno ha anche detto: troppo, e troppo poco dove dovrebbero essere, cioè dentro gli atenei, a contatto con gli studenti, negli istituti e nelle biblioteche a fare ricerca.

Poter aggiungere nel proprio biglietto da visita, per avvocati, medici e giornalisti e quant'altri, un riferimento, magari lontano, all'università non è solo prestigioso, è anche un lucroso affare.

È pertanto assurdo e paradossale che una categoria abbia tanto prestigio e contemporaneamente siano così forti le denunce nei confronti dei metodi con cui vi si accede. Questa incongruenza deve essere eliminata e devono essere introdotte quelle correzioni normative che determinino conseguenti nuovi atteggiamenti, per dare all'opinione pubblica la garanzia che i docenti universitari hanno alle loro spalle un percorso non inquinato da alcuna ombra di clientelismo familistico, di scuola, di corrente ideologica o politica.

La legislazione attuale si è rivelata un fallimento. Su questo pochi sono quelli che nutrono dubbi. La difficoltà è quella di trovare i meccanismi giusti e aggiornati.

Occorre anche far presto. Finora le denunce cui si è fatto cenno o sono rimaste tra gli addetti ai lavori, o si sono timidamente affacciate in qualche convegno di studi, o hanno fatto qualche sporadica comparsa sui giornali. Potremmo dire,

paradossalmente, che ne hanno parlato più all'estero che in Italia.

Non hanno raggiunto, cioè, il grosso della pubblica opinione. Se la raggiungessero, come sicuramente avverrà se non introdurremo rimedi drastici, cosa potrà avvenire? Un Paese può criminalizzare un'intera classe dirigente e accingersi a cambiarla: gli strumenti ci sono e, quando attivati, sono rapidi. Si potrà discutere se sarà stato un affare, ma il mutamento è assicurato.

Ma se un Paese perde fiducia nella sua classe dirigente intellettuale, in coloro cui affida i compiti più delicati con grande larghezza di riconoscimenti morali e materiali, come e quando potrebbe ricostituirla?

Se i nostri concittadini conoscessero esattamente cosa si nasconde tra le righe degli articoli che ogni tanto compaiono nei giornali, nelle riviste e durante i convegni di studio, come reagirebbero? Come reagirebbero i genitori che sentono dai loro figli raccontare le stranezze e gli abusi di potere dei docenti, ma tutto sopportano perchè il prestigio, la competenza, sono indiscussi; come reagirebbero i pazienti, i clienti, i cittadini in genere?

Se non interveniamo, la cosa non rimarrà a lungo nascosta. Esaurito il capitolo politici-imprenditori, a chi toccherà?

La situazione, non nascondiamolo, è esplosiva. A incontrarla in tutta la sua durezza, ci sono, per il momento, centinaia e centinaia di giovani preparati e volenterosi, risorse intellettuali preziose che noi disperdiamo o regaliamo ad altri Paesi proprio nel momento in cui sono più produttivi e più creativi.

A meno che non si rassegnino ad accettare l'idea che la competizione in questo nostro Paese è un reato, la sua rivendicazione un atto di maleducazione, la sua pretesa un indizio sufficiente di non idoneità.

Nessuno nega che la cooptazione sia il criterio unico per la continuità dell'Accademia, che è intrinsecamente scuola. E nella scuola è il maestro che deve essere giudice della continuità e del progresso.

La cooptazione, per essere efficace, dovrebbe essere la più libera possibile da

condizionamenti, con i margini di discrezionalità più ampi. Il maestro dovrebbe essere libero di scegliere tra i suoi allievi i migliori e di scartare i peggiori, quelli che si rivelano, anche alla lunga, i non idonei a un percorso che non è un tragitto comune e da tutti praticabile.

Ebbene, da un lato noi abbiamo infranto clamorosamente questo principio della cooptazione, quando l'abbiamo reso atto formale, quando l'ope legis ha fatto i suoi disastri anche negli Atenei italiani, oltre che nelle scuole di ogni ordine e grado.

Dall'altro lato continuiamo a variare la legislazione sui concorsi perchè le norme che inventiamo, e che all'inizio appaiono efficaci, si rivelano alla lunga non solo inefficaci, ma controproducenti.

Pare che debba esserci una rincorsa tra legislatore e Accademia nell'inventare la legge e l'inganno. E sono norme, ovviamente, minute, complesse, che intralciano inevitabilmente il normale lavoro dell'università. Sono norme che contraddicono, in fondo, il principio fondamentale della cooptazione meritocratica.

Il fatto è, vogliamo essere franchi, che la cooptazione è sistema che funziona se sono galantuomini quelli che la gestiscono. È il sistema più indifeso nei confronti delle deviazioni e delle distorsioni se a gestirlo non sono i galantuomini.

Le norme che dobbiamo varare, cioè, non devono assolutamente partire dal presupposto di prescrivere procedure lineari, semplici e chiare. Anche questo, ma prima di questo bisogna scardinare tutte le incrostazioni, tutte le abitudini, tutte le aspettative che reggono il sistema malato, contro cui dobbiamo reagire.

Dobbiamo scardinare le famiglie accademiche, dobbiamo anzitutto rendere inoffensiva la «legge della affiliazione primordiale», come la chiama il professor Simone in uno degli articoli citati.

Prima, però, di analizzare come, dobbiamo chiarirci le idee su un punto. Non è vero che l'attuale sistema sia sbagliato, che le norme non abbiano funzionato perchè erano intrinsecamente inidonee a produrre il risultato atteso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono norme sì macchinose, ma erano richieste dai vizi che già allora si erano palesati e che occorreva in qualche modo correggere.

Citiamo per tutti un aspetto: il sorteggio. Si dice che il sorteggio, essendo vissuto dai docenti come una fortuna che non si ripeterà, come un'occasione unica di cui bisogna approfittare a tutti i costi, se non si vuole lasciare orfani i propri affiliati, spinge i commissari a una selvaggia lottizzazione dei posti, soprattutto quando vale il cosiddetto *ius loci*, altrimenti chiamato, nel gergo degli Atenei, territorialità.

Ciò si verifica quando il candidato vive e lavora nell'università che ha chiesto il posto e lo ha chiesto proprio per lui. In quel caso non ci sono discussioni: pare proprio che vi sia una specie di legge non scritta che viene da tutti accettata.

Si sente spesso affermare che le commissioni che funzionano con maggior celerità sono quelle che devono assegnare un numero di posti uguale al numero dei commissari.

Quelle che funzionano peggio sono quelle che hanno a disposizione un numero di posti inferiore, un po' meglio ma comunque non benissimo quelle che devono assegnare un numero di posti di poco superiore al numero dei commissari. I multipli sono graditi.

Ebbene, il sorteggio non fu un'invenzione balzana di parlamentari capricciosi, fu la studiata, sofferta, suggerita norma che doveva spazzar via le incrostazioni dovute ai potentati delle grandi università, in grado, senza sorteggio, di guidare tutti i concorsi e di spadroneggiare completamente in una disciplina.

E a nulla valeva prevedere la non eleggibilità consecutiva degli stessi docenti in concorsi successivi, perchè chi ha il potere di eleggere se stesso, ha spesso anche il potere di eleggersi per interposta persona e di controllare il buon fine dell'operazione.

Il sorteggio non solo non ha scardinato queste storture, ma ne ha create delle altre.

Uno dei più interessanti e complessi ambiti di ricerca delle scienze sociali riguarda proprio i cosiddetti effetti indesi-

derati delle scelte politiche. Gli scienziati politici possono studiare i meccanismi di formazione degli effetti non previsti e addirittura contrari alle intenzioni dei politici; i politici, quando fanno una legge, devono fare uno sforzo assiduo di fantasia per prevedere tutte le conseguenze delle loro decisioni.

Questo, potremmo dire, vale soprattutto nel nostro Paese, in cui la disponibilità dei cittadini ad assecondare la finalità sociale di una scelta legislativa o amministrativa, quando, anche se solo nel breve periodo, cozza contro propri particolari interessi, pare sia una delle più basse tra i grandi Paesi democratici e industrializzati del mondo.

E poichè pare che più un ceto è colto e provveduto di risorse intellettuali e più è in grado di volgere le situazioni a suo favore, quale meraviglia che i docenti universitari si distinguano anche in questo esercizio, che poi tanto saggiamente e duramente stigmatizzano quando si travestono da editorialisti e predicano la morale agli italiani in editoriali e fondi profumatamente pagati dai maggiori giornali italiani?

Del resto, per quale motivo un docente dovrebbe, contro l'andazzo corrente, bocciare il proprio allievo che lo ha fedelmente «servito» per anni, magari mantenendosi con i soldi di papà, quando tutti i suoi colleghi professori si comportano in modo diverso e da quella scelta eventuale di correttezza non gli deriverà alcun riconoscimento e soddisfazione, ma solo danno e discredito e una percettibile perdita di potere e di prestigio?

Quante volte, al Ministero dell'università non si sentono chiedere l'assegnazione di una cattedra con la indicazione del fortunato vincitore: basta che la cattedra sia concessa. E quante volte non telefonano al ministro e ai sottosegretari di turno parlamentari di ogni colore, blanditi, pressati, dolcemente ricattati da docenti, presidi di facoltà e rettori per chiedere una cattedra? Oppure asfissati da genitori di potenziali ricercatori, convinti da austeri docenti che se il posto o la cattedra arriverà, quel figlio è sistemato?

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non dobbiamo far finta di non sapere che l'università è praticamente l'unica grande istituzione con disponibilità di merce pregiatissima, che può distribuire con grande discrezionalità, e tutto sommato, sia pure ancora per poco, senza apprezzabili controlli interni ed esterni; il tutto in una situazione di grande penuria.

È naturale che le tentazioni siano tantissime. Specie tenendo conto che ciò che sta sotto la locuzione «ho famiglia», nobilitata dal Censis in «tradizione familistica» della società italiana, è la croce e la delizia del nostro stile di vita.

E chi entra, rimane, per quella legge della tenacia premiante che il Simone argutamente descrive.

Recentemente uno dei due presentatori di questo disegno di legge ha rivolto al Ministro un'interrogazione per chiedere quanti tra i vincitori di concorso delle ultime tornate risultino essere figli o parenti di docenti universitari. Un diligente funzionario si era messo all'opera, ma poi non si è più visto l'esito della ricerca, che sarà comunque incompleta, perchè sfuggiranno i generi, le nuore, tutti i parenti acquisiti, e i teneri legami che nascono tra una ricerca e l'altra.

Potremmo concludere affermando che è davvero miracoloso che in questa situazione si salvino punti di eccellenza a livello europeo e internazionale, a dimostrazione che forse la ricerca e la passione per il sapere sanno crearsi le nicchie anche nelle situazioni più avverse.

Il Parlamento, però, lavora per la normalità, quello è il parametro per misurare il successo e l'insuccesso di una scelta.

Pertanto, per cominciare l'analisi degli effetti indesiderati delle intenzioni, occorre subito notare che vi è un punto debole grandissimo, insormontabile, nel disegno di legge che il Governo ha recentemente presentato (atto Senato n. 1148): la elezione dei componenti delle commissioni.

Si torna a prima del sorteggio. L'Italia si distingue per i suoi cosiddetti mega-atenei, un termine che è entrato nel nostro lessico anche legislativo. Nelle grandi università inevitabilmente si formeranno le liste, le

correnti, le cordate, e saranno stabili, slitteranno da un concorso all'altro e man mano che opereranno diventeranno sempre più forti e pervasive.

Alcuni centri di potere si impadroniranno di una disciplina. Solo la lotta intestina per la supremazia potrà intaccare la solidità del sistema. Potremmo fare degli esempi, a puro scopo di chiarimento, rifacendoci ad altre strutture di comando, ma, di questi tempi, potremmo essere fraintesi.

È questo che vogliamo? Sicuramente no.

Ecco il motivo per cui noi proponiamo che siano tutti i docenti di una disciplina, o larga parte di essi a dare il giudizio. Con il sorteggio, se il numero è grandissimo e occorre scegliere. In ogni caso, la probabilità di tornare a far parte del novero dei giudici anche nel concorso successivo è così alta che non crediamo che scatterebbe quella smania per il tutto e subito che affanna i commissari delle attuali commissioni.

Come fare con i lavori da esaminare? Intanto va detto che ogni disciplina ha esigenze diverse e diversi tipi di produzione. Tuttavia un criterio generale va subito salvaguardato: non è la quantità, ma la qualità della produzione che deve far testo.

Non servono i lunghi elenchi di lavori mediocri. Servono quelle poche pubblicazioni che dimostrano originalità, che portano un piccolo o grande contributo all'avanzamento della disciplina.

Il candidato deve per primo valutarsi, scegliendo un numero ristretto di pubblicazioni, alcune delle quali risalenti all'ultimo triennio o all'ultimo quinquennio.

Su quelle il candidato si sottopone al giudizio; padronissimi, ovviamente, i docenti chiamati a esprimere il loro parere, di documentarsi, se lo vogliono, su tutto ciò che è stato scritto in precedenza.

Ci abbiamo molto riflettuto: il giudizio non può essere aperto. La lista deve essere chiusa: a farne parte saranno quelli che hanno la percentuale più alta di giudizi favorevoli e con le migliori valutazioni.

Certo, non tutti i pericoli sono scongiurati, si possono formare anche in questo

modo le cordate: sono semplicemente più difficili. Gli onesti sono più garantiti; hanno più alibi quando saranno chiamati dagli interessati a dar conto della loro onestà che ha interrotto eventuali macchinazioni.

Ed ecco la lista degli idonei, o dei chiamabili. Ci rendiamo conto che il termine idoneo evoca pericoli gravi, ma certo «chiamabili» non è il massimo.

A parte il nome, però, quello che ci preoccupa moltissimo è quanto segue, anche se non siamo riusciti a escogitare nulla di più sicuro.

Gli idonei o chiamabili diventeranno una corporazione, fonderanno comitati, avranno rappresentanti e sedi: essi premeranno per lo slittamento dei termini e per il rinvio dei concorsi. Sarà battaglia per evitare l'uscita dalla lista alla fine del sessennio.

Finora, ricordiamolo, il Parlamento non ha mai resistito su questa linea, che si sappia. Il rinvio di un concorso non si nega a nessuno in questo Paese: perchè cercare un grattacapo in più quando si ha ancora una bella lista ricca di brave persone in attesa del sudato posto?

Agiranno di conserva i comitati degli idonei, i funzionari del Ministero che accamperanno altri e più importanti lavori che non la organizzazione del concorso, i parlamentari assediati dagli «aventi diritto».

Un concorso superato è, nel nostro Paese, la premessa del diritto acquisito, di fronte al quale la resa dello Stato è sicura.

Ricordiamo che il sistema di reclutamento della scuola elementare era basato su questo meccanismo e funzionava come un orologio. La graduatoria, decennale, fu dissennatamente resa permanente e creammo un precariato dove non c'era.

Siamo certi che il futuro Parlamento saprà resistere alle tentazioni da cui tutte le passate legislature si sono lasciate vincere?

Questa è la scommessa di fondo e il rischio che abbiamo davanti.

Certo, abbiamo la garanzia della chiamata da parte della facoltà. Nel nostro disegno di legge abbiamo previsto alcuni filtri e una procedura che dovrebbe elevare il controllo sociale sulle scelte.

Ma non siamo tanto sicuri.

Come possiamo garantirci di più? Dobbiamo andare oltre le procedure concorsuali. È vero che nessun sistema concorsuale può reggere senza un'idea di università e un corredo di norme complementari.

Una legge sul reclutamento tocca il cuore del sistema; dipende da noi, dalla nostra intelligenza legislativa far sì che metta in pericolo tutte le incrostazioni che si sono formate a partire dalle norme vigenti.

Ma il contorno è indispensabile che sia affrontato, almeno come problema, a costo di scatenare reazioni scomposte. E quanto più saranno scomposte e tanto più avremo individuato il nervo scoperto.

Poniamo solo due questioni: il problema della piramide. Non vorremmo che le nostre fossero lacrime di cocodrillo. Lo si sapeva che la piramide poteva rovesciarsi. Quando gli incaricati sono stati promossi indipendentemente dalle modalità di ingresso e sono passati tutti, quelli a testa alta, quelli sotto il montone e quelli travestiti, era inevitabile l'esito di chiusura nei confronti di quelli che erano ancora fuori.

Ma chi è fuori, chi si limita a studiare, chi non ha tempo per mettere in piedi un comitato, chi lavora in una università americana, non avrà nessuno che lo difende. Chi ha un piede dentro o ha un biglietto di prenotazione, trova avvocati a ogni piè sospinto.

Il problema, in realtà, è ancora più complesso: è tutta la società italiana che deve decidere se uscire o no da una situazione di assenza di competitività che ha caratterizzato il tipo di sviluppo di questi decenni del dopoguerra.

Sempre più viene alla luce la consapevolezza che gran parte delle storture che appesantiscono l'Italia, compresa la fortissima ed estesissima illegalità, che non è certamente solo quella messa in luce da Tangentopoli, dipende dal fatto che il modello di società prescelto è stato quello che si basa sulla protezione e non sulla competizione.

I cittadini, ora, sono incerti, perplessi e divisi tra chi vuole l'efficienza che solo un'ordinata competizione può garantire e chi non vuole rinunciare al conforto delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

garanzie. Spesso la linea di divisione passa all'interno di categorie e individui, perchè molte volte si chiede la competizione per gli altri e la protezione per sè.

Come collochiamo l'università in questo travaglio? Ci sono forze al suo interno disposte a competere in mare aperto, senza reti protettive, senza scontate sicurezze, con tutti i rischi del confronto?

E possiamo mantenere nell'università un livello di burocratizzazione che non ha eguali nei Paesi industrializzati? No. Se non tocchiamo questi aspetti, sarà del tutto inutile e illusorio toccare le norme sul reclutamento.

La piramide si raddrizza se si apre ai giovani e contemporaneamente si decide che non tutti quelli che entreranno potranno proseguire; se lo stato di ricercatore è transitorio e non può diventare ruolo stabile. Cosa significa la figura del ricercatore stabilizzato?

Se entro un certo numero d'anni (otto?), il ricercatore non entra nel ruolo dei docenti, dovrà essere impegnato in altre mansioni, nella scuola, nella pubblica amministrazione, nelle aziende private, eccetera.

Potrà rimanere in contatto con l'università, potrà continuare le sue ricerche, ma il suo rapporto di lavoro dovrà variare.

Solo così, eliminando qualsiasi forma camuffata di concorsualità interna, sarà possibile consentire a molti giovani di accostarsi all'università, che poi potrà scegliere i migliori.

In Germania è un numero limitato quello di chi arriva al massimo grado della docenza e non per questo tutti gli altri si sentono dei falliti.

Oltre a questo c'è l'inaffidabilità e l'insiducabilità dei docenti, che è uno scandalo. Dopo il conseguimento della prima fascia, cessa l'obbligo per il docente di fare il proprio dovere. Farlo o non farlo diventa del tutto discrezionale: una scelta personale.

C'è chi ripete per anni lo stesso corso monografico, chi vive per decenni sullo stesso suo libro che bisogna ad ogni costo far acquistare agli allievi, che frequentino o no, non ha importanza. C'è anche chi

terrorizza gli studenti che comprano i libri usati. In qualche facoltà i ragazzi non sottolineano il testo perchè altrimenti fanno fatica a rivenderlo.

La Spagna, che non sta in un altro pianeta, quando alcuni anni fa ha deciso di aumentare lo stipendio ai suoi docenti universitari, che erano mal retribuiti, ha approfittato dell'occasione per sottoporre tutti a una verifica scientifica e didattica, facendo discendere dai risultati di questa il riconoscimento degli scatti di retribuzione.

La verifica didattica fu fatta dalle facoltà, quella scientifica da commissioni nazionali. *Osiamo sognare una cosa del genere anche per la nostra Italia?*

Rivediamo gli aumenti, inventiamone di nuovi, ristrutturiamo le carriere scandendo la progressione con accertamenti dell'effettivo rendimento. *Osiamo sperarlo?*

Certo, se non riusciamo a fare nulla di tutto ciò, abbiamo poco da sperare in alcune norme, per quanto astute e previdenti, sul reclutamento.

Torna il problema del futuro di questo Paese. Una società protetta sarà emarginata. Una società competitiva è impresa improba farla digerire.

Ricordiamo, per amore di polemica, che la categoria in questo momento più osannata, amata, invidiata, esaltata di questa nostra Italia, è una categoria che, dopo il concorso iniziale, avanza fino ai massimi gradi esclusivamente per anzianità e indipendentemente dalle funzioni svolte.

Nella rivista dell'Associazione che raccoglie le diverse anime di quella categoria si trova un passo illuminante: «La scelta della Commissione bicamerale di proporre la separazione del pubblico ministero dalla magistratura giudicante e la ricostruzione di una carriera di stampo meritocratico è l'ultimo e più insidioso tentativo di eliminare, o perlomeno attenuare, un controllo giurisdizionale che più si è mostrato efficace e più viene vissuto da ampi settori politici come intollerabile». (CASTELLI C., *Una commissione per la restaurazione*, «La Magistratura», XLVI (1992), n. 4, p. 1.)

Non occorre, credo, che rileviamo come, in questa prosa, l'attributo meritocratico,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non a caso accoppiato al sostantivo «stampo», suoni come offensivo della dignità di chi dovrebbe subirne la tortura.

Se così è, i docenti universitari ridiventano eroi, con i loro tre concorsi, per quanto possano essere addomesticati, e con il giudizio, per quanto tenue e flebile, che i giovani ogni giorno potrebbero formulare nei loro confronti.

Questi giovani a cui dobbiamo dare più potere, se non vogliamo che, tra un Movimento e l'altro, essi subiscano le peggiori angherie senza potersi civilmente ribellare, abituandosi anzi al servile ossequio, purché il libretto non ne risenta.

Concludiamo con la convinzione che, in ogni caso, nessuna norma, se non è accompagnata da una vigile e attenta pubblica opinione, è del tutto efficace. Occorre pertanto rendere le procedure trasparenti e controllabili.

Occorre soprattutto, ma qui il discorso si allarga inevitabilmente, che la scelta di un professore mediocre al posto di un altro più bravo comporti conseguenze apprezzabili sulla gestione dell'università, della facoltà, del dipartimento, dell'istituto. Occorre che sia interesse dell'Ateneo procurarsi i docenti migliori: se da una scelta sbagliata, oltre al prestigio, dipenderà l'ammontare delle risorse per la ricerca, il numero degli allievi, la possibilità di programmare iniziative a livello nazionale e internazionale, sarà più difficile per chi voglia sistemare il figlio o il genero o l'allievo ubbidiente anche se mediocre trovare complicità e omertà.

Allora sì che la chiamata da parte delle facoltà diventerà una garanzia di serietà e di imparzialità e si potrà pensare a una scelta oculata dei concorrenti in base anche ai programmi di ricerca che un dipartimento intende promuovere o continuare.

Il presente disegno di legge, pertanto, è una premessa più che la soluzione del problema, una premessa, per altro, assai utile anche per cominciare a porre il problema nei suoi termini concreti.

Il disegno di legge da noi proposto, che consta di appena otto articoli, propone una

nuova disciplina ai concorsi di professori universitari di ruolo sia di I che di II fascia. Il concorso si articola in due fasi. La prima fase (che trova dettagliata disciplina nell'articolo 4) comporta l'attribuzione di un giudizio di idoneità, che nei concorsi relativi alla I fascia viene espresso dai professori di I fascia delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso, mentre nei concorsi relativi alla II fascia è espresso dai professori di I e di II fascia. Poiché il numero dei professori chiamati ad esprimersi non deve essere inferiore a trenta né superiore a sessanta, si prevede che qualora i professori del raggruppamento siano in numero insufficiente si faccia luogo alla fusione con un raggruppamento affine o alla integrazione del numero con docenti di università europee, e che qualora il numero sia troppo alto si faccia invece luogo ad un sorteggio. In ogni caso, il giudizio viene espresso sulla base dei titoli.

I posti messi a concorso sono (articolo 3, comma 2) il doppio di quelli di cui risulti la vacanza; idonei sono i candidati che abbiano riportato almeno la metà di giudizi favorevoli, secondo una graduatoria formata sulla base di un punteggio. A tal fine, chi esprime giudizio favorevole attribuisce al candidato un punteggio da sette a dieci, mentre il giudizio sfavorevole non comporta l'attribuzione di alcun punteggio.

La seconda fase del concorso, disciplinata dall'articolo 5, porta alla chiamata dei professori da parte delle singole facoltà. Le facoltà che intendano coprire un posto vacante pubblicano un regolare bando di concorso, specificando se intendono coprire l'insegnamento con professori di I o di II fascia. Al concorso possono partecipare candidati dichiarati idonei, da non più di sei anni, nei concorsi di cui al comma 4, o professori che già insegnino nella stessa o in altra università. Il consiglio di dipartimento - con la partecipazione dei soli professori di I fascia se si tratta di un posto da coprire con professori di I fascia, con la partecipazione di tutti i professori di ruolo se si tratta di un posto di II fascia - esamina le domande, e decide di invitare uno o più

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

candidati ad una prova, che nel primo caso consiste nello svolgimento di un seminario, nel secondo caso in una lezione accademica. La procedura si conclude con una votazione del consiglio di dipartimento, successivamente approvata dal consiglio di facoltà.

Carattere diverso ha l'articolo 8 del disegno di legge, relativo ai ricercatori confermati. Esso prevede che questi cessino di appartenere al ruolo dei ricercatori universitari, qualora entro otto anni non

conseguano l'idoneità a professore universitario di ruolo, o una volta conseguita tale idoneità non vengano chiamati, entro sei anni, da alcuna facoltà. I ricercatori così esclusi dal ruolo possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI DI RUOLO****Art. 1.**

(Accesso al ruolo dei professori universitari)

1. L'accesso al ruolo dei professori universitari di I fascia (professori ordinari) e di II fascia (professori associati) ha luogo mediante pubblici concorsi su base nazionale, con le modalità di cui al presente capo.

Art. 2.

(Concorsi a posti di professore universitario di ruolo)

1. I concorsi a posti di professore universitario di ruolo si articolano in due fasi, la prima intesa alla formazione di una lista nazionale di idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo, rispettivamente di I e di II fascia; la seconda, da espletarsi presso le singole facoltà, per il conferimento di specifico posto di professore universitario di ruolo di I o di II fascia, al superamento della quale si consegue la nomina a professore universitario di ruolo rispettivamente di I o di II fascia.

2. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo ha la validità di sei anni a decorrere dal conseguimento. L'idoneo che non venga chiamato da una facoltà a coprire un posto di professore universitario di ruolo, rispettivamente di I o di II fascia, ai sensi dell'articolo 5, decade dalla qualifica e può ripresentarsi alla successiva tornata concorsuale.

Art. 3.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, con cadenza triennale ed in anni diversi, i concorsi per l'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo di I fascia e di II fascia.

2. Il bando di concorso, da pubblicarsi tra il 1° ed il 31 dicembre nella *Gazzetta Ufficiale*, indica per ciascun raggruppamento disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il numero dei posti messi a concorso, determinato nel doppio dei posti di cui risulti la vacanza entro il precedente 1° novembre.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato nel bando di concorso in almeno due mesi. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Nessuno può presentarsi contemporaneamente al concorso per l'idoneità a essere chiamato a coprire posti di professore universitario di ruolo di I fascia e di II fascia.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi di cui al comma 1 sono banditi, con le modalità di cui al comma 2, entro il secondo anno successivo agli ultimi bandi pubblicati per concorsi a posti di professore universitario di ruolo, rispettivamente di I e di II fascia.

Art. 4.

(Giudizio per l'idoneità alla chiamata a posti di professore universitario di ruolo)

1. Il giudizio per l'idoneità alla chiamata a posti di professore universitario di ruolo di I fascia è espresso dai professori di I fascia delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il

concorso, in ruolo alla data del 31 ottobre precedente la data del bando del concorso stesso, in numero non inferiore a trenta e non superiore a sessanta.

2. Qualora il numero dei professori di I fascia delle discipline comprese nel raggruppamento, per il quale sia bandito il concorso di cui al comma 1, sia inferiore a trenta, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto da emanarsi su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) contestualmente al bando del concorso, procede alla fusione, ai soli fini dell'espletamento del concorso stesso, di due o più raggruppamenti affini, oppure chiama a esprimere il giudizio di cui al comma 1 docenti di ruolo di pari grado di università europee allo scopo di raggiungere il richiesto numero di docenti.

3. Qualora il numero dei professori di I fascia delle discipline comprese nel raggruppamento, per il quale sia bandito il concorso di cui al comma 1, sia superiore a sessanta, si procede al sorteggio dei sessanta docenti chiamati ad esprimere il giudizio.

4. Il giudizio per l'idoneità alla chiamata a posti di professore universitario di ruolo di II fascia è espresso dai professori di I e di II fascia delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso, in ruolo alla data del 31 ottobre precedente la data del bando del concorso stesso, riportati con le procedure di cui ai commi 2 e 3 ad un numero pari tra i professori delle due fasce complessivamente non inferiore a trenta e non superiore a sessanta.

5. Non possono essere chiamati ad esprimere i giudizi di cui ai commi 1 e 4 i professori universitari di ruolo componenti del CUN. Le modificazioni di stato giuridico dei professori universitari chiamati ad esprimere i giudizi e le situazioni di incompatibilità, determinatesi successivamente alla data del bando di concorso, sono ininfluenti ai fini della chiamata ad esprimere il giudizio.

6. Le operazioni di sorteggio di cui ai commi 3 e 4 sono pubbliche e si tengono entro e non oltre un mese dalla data del

bando di concorso. Esse sono affidate ad una commissione, nominata con decreto del *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* da emanarsi, sentito il CUN, contestualmente al bando di concorso, composta da due professori universitari di ruolo, uno di I ed uno di II fascia, con funzioni rispettivamente di presidente e di vicepresidente, e da tre funzionari del *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*.

7. Il giudizio verte sulla produzione scientifica del candidato. A tal fine ciascun candidato allega alla domanda di partecipazione al concorso l'elenco dei lavori sui quali intende essere giudicato, almeno un terzo dei quali risalente all'ultimo quinquennio. Il candidato è tenuto a inviare alle biblioteche degli istituti e dei dipartimenti universitari ai quali afferiscono le discipline comprese nel raggruppamento le proprie pubblicazioni.

8. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* invia, ai docenti chiamati ad esprimere il giudizio, copia delle domande corredate dai relativi elenchi delle pubblicazioni e fissa un termine non superiore a centoventi giorni per l'espressione del giudizio stesso.

9. Il giudizio esprime l'idoneità o l'inidoneità del candidato ad essere chiamato a ricoprire posti di professore universitario di ruolo di I o di II fascia, è corredate da una motivazione essenziale ed attribuisce al candidato giudicato idoneo un punteggio crescente da 7 a 10; il giudizio di inidoneità non comporta l'attribuzione di punteggio. Il giudizio è comunicato al candidato ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*.

10. I docenti che non esprimano il giudizio nel termine di centoventi giorni di cui al comma 8 non possono essere chiamati ad esprimere giudizi nelle tre successive tornate concorsuali. Per la durata di nove anni, ai predetti docenti non spetta alcuna progressione retributiva.

11. Sulla base dei giudizi espressi ai sensi del comma 9, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica redige la lista degli idonei nel limite dei posti di I o di II fascia banditi per ciascun raggruppamento. La lista, redatta in ordine alfabetico e comprensiva dei candidati che abbiano conseguito il maggior punteggio, riportando in ogni caso un numero di giudizi favorevoli non inferiore alla metà più uno dei docenti chiamati ad esprimere il giudizio, è approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, espresso ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non oltre due mesi dalla scadenza del termine di centoventi giorni di cui al comma 8.

Art. 5.

(Chiamata dei professori universitari di ruolo)

1. Le facoltà che intendano coprire insegnamenti vacanti pubblicano il relativo bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* specificando se intendano coprirli con professori universitari di ruolo di I o di II fascia e fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle domande. Possono presentare domanda gli idonei alla chiamata che siano iscritti nelle liste, relative al raggruppamento nel quale sia compreso l'insegnamento posto a concorso, formate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, da non più di sei anni, nonchè i professori universitari di ruolo, rispettivamente di I o di II fascia, che insegnino, presso altra facoltà della stessa università o di altra università statale o non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, discipline comprese nello stesso raggruppamento o in altro raggruppamento dichiarato affine con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN.

2. Nel caso di concorso bandito per posti di professore universitario di ruolo di I

fascia, il consiglio del dipartimento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso ai sensi del comma 1 esamina le domande pervenute alla facoltà, con la partecipazione dei soli professori universitari di ruolo di I fascia ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e invita uno o più candidati a tenere un seminario su temi propri dell'insegnamento messo a concorso.

3. Nel caso di concorso bandito per posti di professore universitario di ruolo di II fascia, il consiglio del dipartimento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso ai sensi del comma 1 esamina le domande pervenute alla facoltà, con la partecipazione dei soli professori universitari di ruolo ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e invita uno o più candidati a tenere una prova didattica, consistente in una lezione accademica, su temi propri dell'insegnamento posto a concorso.

4. Al termine delle procedure di cui ai commi 2 e 3, il consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare approva una proposta in ordine alla chiamata all'insegnamento posto a concorso; il consiglio di facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare, delibera sulla proposta del consiglio di dipartimento. Nei casi di cui al comma 2, alla riunione del consiglio di facoltà partecipano i soli professori universitari di ruolo di I fascia ai sensi dell'articolo 95, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; nei casi di cui al comma 3, alla riunione del consiglio di facoltà partecipano i soli professori universitari di ruolo ai sensi del predetto articolo 95, secondo e quarto comma. La chiamata è effettuata con decreto del rettore; tutti gli atti relativi alla chiamata sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le funzioni attribuite dal presente articolo al consiglio di dipartimento, qualora non sia costituito il dipartimento, sono

svolte collegialmente dai professori universitari di ruolo delle discipline comprese nel raggruppamento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso, con la limitazione a quelli di I fascia nei casi di cui al comma 2.

6. Gli idonei iscritti nelle liste formate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, che siano chiamati da una facoltà ai sensi del comma 4 del presente articolo sono nominati professori universitari di ruolo, rispettivamente di I o di II fascia, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 7.

(Disposizione transitoria - Abrogazioni)

1. Le disposizioni dell'articolo 5 relative alla chiamata per trasferimento dei professori universitari di ruolo si applicano a decorrere dalla data di formazione delle liste di idonei ad essere chiamati a ricoprire posti di professore universitario di ruolo, rispettivamente di I o di II fascia, di cui all'articolo 4, comma 11.

2. Sono abrogati: gli articoli 68 e 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; l'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31; gli articoli da 41 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382; l'articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle di cui al presente capo.

CAPO II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 8.

*(Cessazione dal ruolo dei ricercatori
confermati)*

1. Il ricercatore universitario che entro l'ottavo anno dalla immissione nella fascia dei ricercatori confermati ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non consegue l'idoneità ad essere chiamato a coprire un posto di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, o che una volta conseguita tale idoneità non venga chiamato entro il termine di sei anni a ricoprire un posto di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, cessa di appartenere al ruolo dei ricercatori universitari. Lo stesso può avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione con le modalità di cui all'articolo 120 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. Per i ricercatori universitari appartenenti alla fascia dei ricercatori confermati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di otto anni di cui al comma 1 decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

